

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | |
|---|--------|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI | Pag. 1 |
| COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DI- SCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>In sede referente</i> | » 1 |
| COMMISSIONI RIUNITE (II E X): <i>In sede referente</i> | » 2 |
| AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede legislativa</i> | » 3 |
| <i>In sede referente</i> | » 4 |
| GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i> | » 5 |
| <i>Seduta pomeridiana:</i> <i>In sede referente</i> | » 5 |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i> | » 6 |
| FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede referente</i> | » 9 |
| DIFESA (VII): <i>In sede legislativa</i> | » 10 |
| ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede legislativa</i> | » 11 |
| LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i> | » 21 |
| INDUSTRIA (XII): <i>In sede referente</i> | » 22 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 22 |
| LAVORO (XIII): <i>In sede legislativa</i> | » 24 |
| IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede referente</i> | » 25 |
| ERRATA CORRIGE | » 27 |
| CONVOCAZIONI | » 27 |
| RELAZIONI PRESENTATE | » 28 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

La Commissione inizia l'esame del programma di *Tribuna Politica 1967* predisposto dal Comitato istruttorio, allo scopo di approntare tempestivamente le norme regolatrici del nuovo ciclo di trasmissioni.

Con interventi dei senatori Angelilli, Ferretti, Monni, Moneti, D'Andrea, Valenzi e Bolettieri, e dei deputati Nannuzzi, Savio Emanuela, Lajolo, Bertè, Covelli, Jacometti e Piccoli, nonché del Presidente Delle Fave, la Commissione affronta i problemi del numero complessivo delle trasmissioni da dedicare a *Tribuna Politica*, del numero complessivo delle trasmissioni da riservare ai *dibattiti sindacali* nell'ambito del programma di *Tribuna Politica*, della successione dei vari tipi di trasmissione, e infine dei nuovi criteri che regoleranno le *Conferenze stampa dei segretari di partito*.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame del programma di *Tribuna Politica 1967* a mercoledì 7 dicembre 1966, alle ore 11.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 17. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129-*bis*);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modifiche della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale e industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciale e artigiane » (2487);

BOZZI ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681);

SPADOLA: « Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (3297).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli.

Sull'articolo 2 intervengono i deputati Taverna, Cacciatore, Cannizzo, De Pasquale, Todros, Russo Spena, Galdo, Pennacchini, Borra, Bosisio, Degan, Riccio, Reggiani e Zinconne, i Relatori Bonaiti e Cucchi e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

A conclusione la Commissione non approva un emendamento interamente soppressivo dell'articolo del deputato Taverna ed altri, ed approva l'articolo 2 nel testo del comitato ristretto, accantonando per altro al primo comma le parole: « cessa alle date previste da quest'ultima legge per gli alloggi composti di 4 o più vani abitabili, con indice di affollamento non superiore ad uno », nonché l'ultimo comma dell'articolo 2.

Il deputato De Pasquale sollecita quindi la discussione di alcuni suoi emendamenti aggiuntivi intesi ad introdurre il principio dell'equo canone. A tale tesi si associa il deputato Todros, sottolineando come da una eventuale approvazione di tali emendamenti i successivi articoli 3 e 4 assumerebbero una diversa portata. Dopo un intervento del deputato Riccio, il deputato Pennacchini propone di rinviare ad una prossima seduta lo esame di tutti gli emendamenti relativi allo equo canone. Il deputato De Pasquale aderisce a tale proposta, e il Presidente Breganze rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,35.

AFFARI INTERNI (II) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAJOLO ed altri: « Riforma della R.A.I. radiotelevisione italiana » (2128);

DE MARIA ed altri: « Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana » (3072);

CALABRÒ: « Riforma dell'ordinamento della R.A.I.-TV. » (3220).

Il Presidente Sullo riassume l'*iter* delle proposte di legge relativamente alle richieste di proroga, a norma dell'articolo 65 del Regolamento, dei termini ordinari per la presentazione della relazione, nonché alle richieste, non accolte, di deferimento dei provvedimenti stessi alla propria competenza primaria deliberate dalla V Commissione (Bilancio) e I Commissione (Affari costituzionali).

Successivamente, il Presidente sottopone all'attenzione delle Commissioni, prima che esse entrino nel merito della discussione, alcune considerazioni relative alla organizzazione della discussione stessa.

Poiché i termini della precedente proroga sono già scaduti (soprattutto per cause non imputabili alle Commissioni, essendo insorti gli accennati conflitti di competenza), rappresenta l'opportunità di deliberare la richiesta di un'ulteriore proroga avvalendosi della fa-

coltà prevista dal quarto comma dell'articolo 65 del Regolamento.

Richiama quindi i principi e le questioni fondamentali emergenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1960:

1) non contrasto della riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione (e della conseguente possibilità di affidamento di essi in concessione) col sistema degli articoli 41 e 43 della Costituzione;

2) questione della compatibilità di siffatta riserva con gli articoli 21 e 33 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero. A questo riguardo il Presidente fa rilevare che la stessa Corte costituzionale (dopo aver affermato che allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità ed obiettività, la possibilità potenziale di goderne a chi sia interessato ad avvalersene) ha avvertito « l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio ».

Poiché la disciplina legislativa di tale principio attiene a libertà garantite dalla Costituzione, il Presidente, pur rilevando che sono scaduti i termini regolamentari ravvisa l'opportunità che sia attesa l'espressione del parere da parte della I Commissione (Affari costituzionali); propone, inoltre di nominare un Comitato ristretto che formuli particolari quesiti da sottoporre, per il parere, all'esame di quella Commissione.

Dopo interventi dei deputati Lajolo, Greppi, Bonea, Mattarelli e del Sottosegretario Mazza (il quale dichiara che sulla materia è in corso di elaborazione un disegno di legge di iniziativa governativa), favorevoli alle proposte del Presidente, le Commissioni riunite deliberano ad unanimità di chiedere, a norma del quarto comma dell'articolo 65 del Regolamento, un'ulteriore proroga del termine precedentemente fissato (auspicando che sia di 90 giorni); deliberano altresì, di sollecitare il parere della I Commissione (Affari costituzionali) sui provvedimenti nonché sugli specifici quesiti che saranno formulati entro la prossima settimana da un Comitato *ad hoc* (composto dei deputati: Greppi, *presidente*, Bonea, Calvaresi, Crocco, Dossetti, Mancini Antonio, Mattarelli, Santagati, Viviani Luciana).

Successivamente i relatori Mattarelli e Mancini Antonio svolgono le relazioni intro-

Il Presidente rinvia infine il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro, Gatto.

PROPOSTE DI LEGGE:

ORLANDI: « Integrazione della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante disposizioni relative alla Corte dei conti » (1426);

ROSATI ed altri: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (2459).

Il Presidente Ballardini illustra i provvedimenti che intendono portare a soluzione una situazione di particolare immobilismo venutasi a determinare, negli ultimi anni, negli organici della Corte dei conti e normalizzare la composizione dei collegi giudicanti di questa magistratura.

Auspica che si arrivi alla soluzione dei problemi dei magistrati nell'ambito di una riforma organizzativa e strutturale della Corte, per cui i provvedimenti oggi in esame devono considerarsi soltanto soluzioni transitorie.

Invita, pertanto, la Commissione ad esprimere il proprio voto favorevole.

Il deputato Pitzalis, a nome del gruppo democristiano, si dichiara favorevole ai provvedimenti, ponendo in rilievo l'assoluta disparità di trattamento nello stato giuridico e nella carriera dei magistrati della Corte dei conti nei riguardi dei magistrati del Consiglio di Stato, pur traendo i due istituti origine dalla stessa fonte costituzionale. Tale disparità si verifica ora anche nei riguardi dei magistrati ordinari.

Il deputato Nannuzzi, a nome del gruppo comunista, pur riconoscendo fondati i motivi a base dei provvedimenti, annuncia l'astensione del suo gruppo, in quanto la soluzione settoriale potrebbe pregiudicare la ristrutturazione della Corte dei conti, indispensabile per soddisfare le funzioni attribuite.

Il deputato Luzzatto, invece, annuncia il voto favorevole del gruppo dei deputati del P.S.I.U.P. alla proposta di iniziativa del deputato Rosati, emendata con l'articolo 2 della

proposta di iniziativa del deputato Orlandi, in quanto ritiene che essa dia un sostanziale e determinante contributo alla soluzione dei problemi funzionali della Corte dei conti.

Il Sottosegretario Gatto riconosce fondate le istanze contenute nelle proposte di legge, ma comunica che il Governo è favorevole ad una loro valutazione in un esame globale dei problemi della Corte dei conti, per cui chiede il rinvio della discussione dei provvedimenti.

La Commissione, quindi, non accoglie la proposta del Sottosegretario e, scelto come testo base di discussione la proposta n. 2459, ne approva gli articoli 1 e 3 senza modificazioni, emendando l'articolo 2 con il testo dell'articolo 2 della proposta n. 1426.

Al termine della seduta la proposta di legge n. 2459 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

AMADEI GIUSEPPE: « Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra » (979).

Dopo relazione favorevole del deputato Colleselli, la Commissione approva, senza modificazioni, a scrutinio segreto, l'articolo unico della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro, Gatto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3341).

La Commissione, dopo interventi del relatore Pitzalis e dei deputati Nannuzzi e Berloff, rinvia l'esame del disegno di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

DOSI e BIAGGI NULLO: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1003);

STORTI ed altri: « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settem-

bre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1343);

CERVONE ed altri: « Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1399); (*Parere alla XII Commissione*).

La Commissione, dopo che il Relatore Ruffini ha illustrato il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (2626).

Su proposta del Relatore Di Primio, la Commissione, all'unanimità, si dichiara contraria al disegno di legge, poiché l'attribuzione ai capitani di porto di competenze giurisdizionali contrastano con gli articoli 102, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e USVARDI: « Istituzione presso il Ministero della sanità dell'ispettorato generale delle forze di polizia sanitaria » (3558).

Su proposta del Relatore, conforme ad analoga proposta del Ministro della sanità, Mariotti, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del provvedimento alla propria competenza legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE PASCALIS ed altri: « Estensione ai sanitari ospedalieri della norma di cui al terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (3357);

Bozzi: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi, recanti norme per la elezione della Camera dei deputati come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1261 » (2979).

Il Presidente comunica che la Presidenza della Camera non ha accolto la richiesta di assegnazione alla competenza legislativa. Poiché già in altra seduta la Commissione ha esaminato le proposte di legge, propone che

sia dato mandato al relatore di stendere la relazione favorevole per la Camera.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta del Presidente, che si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Al termine della seduta, il Presidente comunica che il Comitato ristretto, nominato per l'esame del disegno di legge n. 3406, concernente: « Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza » e delle proposte abbinate, ha terminato i suoi lavori con la predisposizione di un testo unificato, accolto dal Governo, per cui propone di chiederne alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla competenza legislativa della Commissione.

La Commissione accoglie la proposta alla unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge e, dopo interventi del relatore Valiante e del Sottosegretario Misasi, approva il punto 20-*bis* nella seguente formulazione:

20-*bis*) « Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizioni processuali, sia personali che reali ».

Successivamente la Commissione affronta l'esame del punto 22) relativo alla determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato.

Intervengono nella discussione i deputati Riccio, Galdo, Guidi, Romeo, Mannironi, Milia, il relatore Valiante ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

Avendo il relatore Valiante presentato il seguente emendamento: « Previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie, non-

ché a carico dell'imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando concorrano prove sufficienti della sua responsabilità. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti. Potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrano le stesse ragioni di cui ai punti precedenti », ed essendo stati presentati anche i seguenti emendamenti: a firma dei deputati Romeo e Galdo: « Abolizione del criterio di automatismo delle misure di coercizione personale cautelari, e previsione che le stesse devono essere inflitte quando lo esigano necessità di difesa sociale, in relazione alla pericolosità dell'imputato ed alle circostanze e alla gravità del reato per l'allarme determinato nella coscienza pubblica, sempre che esistano sufficienti prove di responsabilità, e — per un tempo determinato — quando lo esigano necessità istruttorie », ed a firma del deputato Milia: « Determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che — dall'inizio della custodia fino alla sentenza di rinvio a giudizio — non potrà superare in alcun caso un anno, e che non potrà superare sei mesi dalla detta sentenza istruttorie a quella del giudice di primo grado. Nei detti termini non si computa il periodo di tempo necessario per l'eventuale espletamento di accertamenti tecnici afferenti alla capacità di intendere e volere dell'imputato », il Presidente, per una maggiore meditazione degli argomenti, rinvia il seguito dell'esame alla seduta notturna di oggi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 21. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Guidi, Romeo, Milia, Reg-

giani, Bosisio, Bavetta, del relatore Valiante, e del Sottosegretario di Stato, Misasi, ne approva i seguenti punti:

22) « Previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere.

« Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza della sua responsabilità.

« Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

22-bis) « Potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrano le stesse ragioni di cui al numero precedente ».

22-ter) « Determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni ».

28) « Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al numero 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ».

28-bis) « Previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 23,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro per le parteci-

pazioni statali, Bo, e i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi, per la pubblica istruzione, Romita, e per le partecipazioni statali, Donal Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (*Parere alla VIII Commissione*) (3420).

In sostituzione del relatore Pedini, il deputato Fabbri Francesco illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione pubblica istruzione ed intesi a portare da 1.000 a 1.100 i nuovi posti di ruolo istituiti dall'articolo 1 del disegno di legge nonché a maggiorare gli stanziamenti per borse di studio biennali contemplati dall'articolo 18. Alla copertura della maggiore spesa implicata viene provveduto a carico e rispettivamente a riduzione dei capitoli 26, 30 e 32 della legge concernente il piano finanziario della scuola.

La Commissione, dopo aver acquisito il consenso del Governo, espresso dal Sottosegretario al Tesoro Agrimi, su tale spostamento di fondi all'interno del settore della pubblica istruzione, delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali » (Tabella n. 18) (3389).

La Commissione prosegue nell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero per le partecipazioni statali.

Il deputato Barbi esprime apprezzamento e consenso con le indicazioni fornite dalla prima parte della Relazione programmatica presentata dal Ministro delle partecipazioni statali, ma rileva altresì come con tali premesse non risultino coerenti una serie di impegni e di politiche che concretano la politica delle partecipazioni statali. Consente, ad esempio, con l'osservazione della relazione secondo la quale: « lo Stato intraprende direttamente quelle attività economiche che sfuggono alla possibilità e alla capacità di iniziativa dei privati o possono contribuire ad una azione monopolistica »; e concorda altresì con la conseguente affermazione che « non esistono specifici campi operativi che debbano *a priori*

essere sottratti ad ogni possibilità di intervento imprenditoriale diretto dello Stato attraverso aziende controllate»; come si trova ancora a consentire con l'apprezzamento che bene esprime la filosofia della sua parte nei confronti di questo tipo di intervento pubblico nell'economia e secondo il quale: « il progresso quantitativo e qualitativo dell'insieme delle imprese che fanno capo a questo Ministero, lungi dall'essere stato realizzato a spese dell'industria privata, ha anzi fornito a questa occasione di più ampio sviluppo attraverso i risultati favorevoli di molte iniziative, specialmente di quelle intraprese nei settori delle fonti di energia e della siderurgia ».

Contesta che, accolte tali premesse, si possa pretendere — così come adombra l'intervento del deputato Goehring — che tutte e ciascuna delle aziende a partecipazione statale conseguano sempre un profitto anche nei periodi di più difficile congiuntura, durante i quali rimettono le stesse aziende private, che pure sono guidate dal solo intento del massimo profitto. Da tale affermazione non discende una sottrazione delle aziende a partecipazione statale al principio della economicità della loro gestione, ma la necessità di elaborare parametri adeguati a misurare una economicità da cui anche consegue una specifica utilità sociale e che involge perciò specifici costi da imputare col massimo di chiarezza e di proprietà: si riferisce ai termini in cui correttamente tale esigenza è posta nella relazione programmatica (paragrafi 5 e 6 della prima parte).

Valuta, comunque, incoerente con tali valide premesse di principio il rinvio disposto dall'articolo 85 del secondo decreto-legge dal Governo emanato dopo le alluvioni che distoglie il ricavo dell'ultimo prestito obbligazionario dalla destinazione già dalla legge stabilita per la integrazione dei fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale, in quanto ne risulterà ancora sconvolto il programma di investimenti e di sistemazione e riequilibri finanziari predisposto da tali enti, ed in quanto ne risulteranno postergati investimenti ed iniziative a carattere produttivo e di certo prioritario. Occorre e occorre che il Ministero delle partecipazioni statali contrasti tale distrazione di fondi e dimostri con ciò di non meritare l'accusa di costituire una inefficiente bardatura sovrapposta alla iniziativa e alla operosità degli enti.

A questo proposito ritiene tanto apprezzabile quanto grave l'ammissione formulata nella relazione programmatica circa l'inadeguatezza degli strumenti giuridici a disposizione

del Ministro per esercitare in concreto quelle funzioni di controllo e di direttiva sugli enti attribuitagli dalla legge.

Il deputato Barbi esprime quindi consenso con alcune delle osservazioni svolte dal deputato Caprara sulla grave inadeguatezza degli investimenti predisposti dal settore pubblico per affrontare un assunto di dimensioni e di lena quale quello della industrializzazione e dello sviluppo del Mezzogiorno, assunto da valutare come un grande obiettivo dello sviluppo economico nazionale e non solo come espressione di solidarietà nei confronti del Mezzogiorno. In particolare, concluso il primo ciclo di investimenti nella siderurgia e nella chimica (realizzato nonostante le resistenze e le riserve degli enti), non si può dar luogo ad una pausa, ma promuovere un ciclo di seconde lavorazioni industriali per le quali le partecipazioni statali devono ancora una volta costituire esempio ed avanguardia: ciò implica un impegno nei vari settori della meccanica di proporzioni ben maggiori di quello sin qui previsto, così come implica un impegno nelle industrie di trasformazione delle produzioni chimiche di base.

Richiama a questo proposito il discorso in altre occasioni fatto sulla opportunità di una industria aeronautica localizzata nel Mezzogiorno e per reintrodurre il nostro Paese in un settore di tanta importanza economica e tecnologica e, in particolare, per stimolare tutte le produzioni collaterali indotte da un tale settore industriale. Riprende altresì il discorso sull'ampio spazio che le prospettive di mercato nel prossimo decennio assicurano a iniziative automotoristiche da localizzare nel Mezzogiorno, mentre concorda con le indicazioni formulate dal deputato Caprara in tema di elettronica e di elettromeccanica (non concorda invece con le riserve da questi espresse a carico delle iniziative viarie affrontate dall'IRI specie nel comune di Napoli). Tali prospettive di un potenziato e qualificato impegno del sistema delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno risulta del resto indispensabile se si vuole conseguire l'obiettivo formulato dal programma di occupare quivi il 40-45 per cento della nuova manodopera extragricola per il quinquennio 1966-70.

Osserva, peraltro, come non sembri ancora istituito un corretto rapporto tra gli obiettivi del programma di sviluppo economico e le specificazioni di compiti e di impegni conseguenti a carico del sistema delle partecipazioni statali, sicché le une non risultano coerenti con gli altri, mentre non solo le decisioni operative ma anche le scelte da cui

queste discendono sembrano di fatto determinate dagli enti gestori e dalle finanziarie in modo settoriale, senza le necessarie correlazioni e al di fuori delle indicazioni deliberate dal Parlamento e assunte dal Governo.

Interviene quindi il deputato Anderlini, che esprime ampio consenso con le osservazioni e i rilievi svolti dal deputato Barbi e, in precedenza, dal deputato Caprara. Si intrattiene quindi sul tema dei poteri e della necessaria riforma del Ministero per le partecipazioni statali, rilevando come dalle formulazioni adottate in sede di parere per il settore delle partecipazioni statali sul programma di sviluppo economico si siano venuti compiendo numerosi passi indietro: e nella definizione del testo del programma e con l'attuale relazione programmatica presentata dal Ministro Bo e tanto più con la relazione Gennai Tonietti. Ciò contrasta con l'esigenza sempre più acuta e urgente di costruire un sistema delle partecipazioni statali quale strumento efficace ed essenziale per la realizzazione degli obiettivi e delle politiche formulate dal programma di sviluppo economico. Anche se non si vorrà procedere lungo la linea di riorganizzare il settore per enti omogenei, anche se si vorrà restare alla dimensione di enti plurisetoriali integrati, non si potrà sostenere la razionale coesistenza di enti plurisetoriali quali l'IRI e l'EFIM che nessuna particolare vocazione, nessuna ragionevole qualificazione riesce a distinguere. Ma la riforma è essenziale soprattutto per dotare il Ministro di poteri adeguati ad assicurare controllo e guida del settore, a rappresentarlo e a risponderne in sede parlamentare ed anche in sede collegiale di Governo, sicché sono da respingere le ipotesi di un diretto raccordo tra enti ed aziende a partecipazione statale, da una parte, e organi della programmazione, dall'altra, premettendo come tramite e fulcro di tale raccordo il Ministero delle partecipazioni statali. Rinviare tale riforma significa consentire che il sistema delle partecipazioni statali proceda ancora esposto alle distorsioni e alle suggestioni dello spirito aziendalistico da una parte, dei deteriori interessi di sottogoverno dall'altra, e infine degli interessi e delle pressioni dei grandi gruppi privati.

Il deputato Anderlini esprime radicale dissenso dalla distrazione che l'articolo 85 del secondo decreto emesso dal Governo dopo le alluvioni ha perpetrato dei fondi raccolti con prestito obbligazionario e destinati per 105 miliardi alla integrazione del capitale di rischio degli enti di gestione e di alcuni istituti di credito specializzati. Ciò non soltanto delude

le attese e sconfessa gli impegni già legislativamente assunti nei confronti di tali enti ed istituti, ma contraddice altresì con i motivi che hanno sconsigliato un ricorso al prestito per il finanziamento di tali decreti: se il prestito si è voluto evitare per non sottrarre al mercato la liquidità necessaria a nuovi investimenti produttivi delle aziende private, non si possono stornare fondi raccolti per investimenti pubblici direttamente produttivi già programmati (e probabilmente già finanziati con crediti a breve anticipati dal sistema bancario). L'ulteriore carico di interessi che tale distrazione di fondi, e conseguente rinvio nella integrazione dei capitali di dotazione, farà gravare sui conti economici e sulle contabilità finanziarie degli enti non potrà che peggiorare ulteriormente il rapporto già tanto squilibrato tra capitale di rischio e complesso degli investimenti e delle attività promosse dagli enti medesimi.

A conclusione di tali rilievi il deputato Anderlini osserva la grande distanza che in tema di spesa pubblica in generale e di impegni delle partecipazioni statali in particolare corre tra il dire e il fare, tra le enunciazioni di principio e le concrete erogazioni ed impegni: esempio particolarmente significativo è dato ancora una volta dalla televisione a colori, cui il Parlamento non ha ritenuto destinare nel corso del prossimo quinquennio le ingenti risorse implicate da una sua messa in onda, mentre l'azienda radiotelevisiva ne annuncia, e la relazione Gennai Tonietti ne riferisce, la ultimata predisposizione tecnica. Altro esempio coglie nei vistosi programmi di sviluppo nei servizi telefonici e negli obiettivi di diffusione di tale servizio, con ritmi di spesa (dal lato degli investimenti e quindi dal lato del consumo) che sembrano eccessivi, se posti a raffronto con la insufficienza degli investimenti predisposti nei settori delle industrie manifatturiere.

Interviene infine il deputato Barca, che esprime ampio consenso con gli interventi dei deputati Barbi e Anderlini, oltreché con l'intervento del deputato Caprara, e che rileva come la Commissione si trovi spesso unanime o quasi in alcune indicazioni generali e di principio, mentre non riesce a tradurre tale ampio consenso in specifiche indicazioni o concrete formulazioni legislative. A questo riguardo, mentre dà atto alla relazione programmatica dell'ampio e meritevole sforzo nel senso di riassumere e formulare una impostazione di principi e di prospettive quale emersa dal dibattito degli ultimi anni, lamenta come un altro passo indietro abbia segnato

in tema di riforma istituzionale del settore, limitandosi a questo riguardo alla previsione di un comitato di coordinamento che certo non corrisponde alle esigenze e alle indicazioni più incisivamente riformatrici formulate pressoché unanimemente dalla Commissione Bilancio. Considererebbe grave e assai deludente che un tema quale quello della riforma del Ministero, così a lungo e così concordemente dibattuto già dalla scorsa legislatura e ancora in questa, non debba tradursi in una concreta e positiva iniziativa legislativa riformatrice.

Anche alcune delle questioni di principio affrontate dalla relazione programmatica, quali quella della economicità di gestione delle aziende e di un distinto calcolo e di un adeguato apporto per le utilità sociali da queste prodotte, acquistano ben altro significato se collocate nell'ambito di un Ministero posto nella condizione di programmare di conoscere e di valutare in profondità ogni situazione ed ogni gestione, e di esprimere davvero una direttiva e una guida. E anche il Parlamento troverà in tale riforma la necessaria premessa per una più analitica ed adeguata conoscenza di situazioni e di risultanze, sulla base delle quali soltanto potrà ragionevolmente deliberare su richieste di nuove dotazioni, sulla congruità di determinati costi, sulla convenienza di determinati investimenti.

La oscurità e la imperscrutabilità delle decisioni adottate nelle attuali condizioni è ulteriormente sottolineata dalla decisione cui il Parlamento è stato posto di fronte con il decreto che ha stornato i 105 miliardi dalla integrazione dei fondi di dotazione delle partecipazioni statali, come se questi avessero perduto le motivazioni e le urgenze dal Governo asserite e dal Parlamento consentite ancor di recente con una apposita legge di dotazione.

In tema di conseguenza delle recenti calamità ed alluvioni ritiene sorprendente che nessuna conseguenza ne sia stata tratta sui programmi di investimenti già per il 1967 delle partecipazioni statali, per riequilibrarne le destinazioni comparativamente ridondanti per autostrade e telefoni ed estremamente inadeguate verso impieghi di sostegno dell'agricoltura, delle produzioni e della occupazione in agricoltura, verso settori essenziali per un qualificato sviluppo industriale quali quello elettronico, elettromeccanico e cantieristico. Annuncia al riguardo la presentazione di un ordine del giorno.

Richiamandosi a proficue esperienze fatte da altre Commissioni parlamentari, sollecita che anche la Commissione Bilancio inviti qua-

lificati dirigenti delle partecipazioni statali per *hearings* dai quali non potrà non risultare una informazione più diretta e una conoscenza più in profondità dei problemi, delle prospettive, delle risultanze delle singole aziende, dei singoli settori, dei singoli enti.

Il deputato Ferri Giancarlo chiede infine al Ministro un particolare chiarimento sul deposito cauzionale che la SIP in base ad una legge del 1931 chiede agli abbonati per consentire conversazioni interurbane, sollecitando chiarimenti sul fondamento giuridico e sull'ammontare complessivo dei depositi in tal modo acquisiti dalla società telefonica.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 16,55. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1967 » (Tabella 1);

« Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 » (Tabella 2);

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 » (Tabella 3).

(*Parere alla V Commissione*).

Il deputato Vespignani osserva preliminarmente come si assista ad una progressiva svalutazione della discussione sul bilancio; eppure il documento non può affievolirsi per desuetudine dovendo rappresentare anche la traduzione annuale degli impegni programmatici. La volontà politica del Governo è responsabile del progressivo irrigidimento e svuotamento del bilancio; di ciò sono indice le tardive Note di variazione, i numerosi impegni di spesa dilazionata per forniture di beni e servizi afferenti all'esercizio in corso, il mantenimento di numerosi Enti da liquidare, la dilatazione dei residui passivi a limiti intollerabili per la tendenza a far prevalere la politica di tesoreria su quella di bilancio. Le re-

centi calamità alluvionali hanno posto in luce cruda l'esigenza di una profonda modifica nelle scelte per gli impegni di spesa.

Il deputato Nicoletto interviene sui problemi dell'amministrazione delle pensioni di guerra ed illustra l'ordine del giorno n. 2 di cui è primo firmatario inteso ad impegnare il Governo:

1) ad intervenire per lo snellimento e decentramento delle procedure di ricorso, sospendendo anche la pratica degli abbandoni;

2) a reperire i fondi per la pensione ai combattenti della guerra 1915-18;

3) a fornire fondi all'Opera nazionale ciechi civili;

4) a dare disposizioni ai prefetti per la nomina urgente delle Commissioni sanitarie provinciali per gli invalidi civili.

Il deputato Castellucci illustra l'ordine del giorno n. 6, di cui è primo firmatario il deputato Laforgia, che invita il Governo ad attuare al più presto l'impegno assunto per l'erogazione di dieci miliardi a favore delle Casse mutue di malattie per gli artigiani.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, dichiara inizialmente che il bilancio continuerà ad essere il più autorevole documento politico-economico che puntualizzerà le componenti annuali della programmazione. Circa le variazioni di bilancio di cui è stata lamentata la scarsa tempestività, osserva che, purtroppo, molte esigenze maturano a fine esercizio. Accoglie l'invito ad accelerare la liquidazione degli enti non necessari pur evidenziando le resistenze che in questo campo si incontrano. Circa la necessità di discutere la struttura del fondo globale, sollevata dal deputato Vespignani, ribadisce che l'esigenza si pone anche per il Governo; per i residui passivi afferma che la revisione delle norme di contabilità generale sono urgenti e che la Commissione incaricata di studiarle è stata insediata in questi giorni. Dichiara di accogliere come raccomandazione i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno n. 2, di non poter accogliere il punto 1 (in quanto di competenza della magistratura) e di accogliere pienamente il punto 4. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 6 avvertendo che non tutti i 10 miliardi per le Casse mutue artigiane potranno essere imputati all'esercizio 1967.

I deputati Nicoletto e Castellucci dichiarano di non insistere per la votazione degli ordini del giorno n. 2 e n. 4.

La Commissione dà quindi mandato ai Relatori di stilare i pareri sugli stati di previ-

sione dell'entrata (tabella 1), della spesa del Ministero del tesoro (tabella 2) e della spesa del Ministero delle finanze (tabella 3).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3556).

Il Relatore Buffone illustra favorevolmente il disegno di legge che tende ad effettuare un intervento correttivo di urgenza, attraverso l'accelerazione di carriera, che consenta di poter ragionevolmente prevedere un miglioramento nel reclutamento degli ufficiali medici delle Forze Armate.

Intervengono nella discussione i deputati: Fasoli, il quale pur dichiarando che la sua parte non è insensibile alla modificazione del provvedimento, tuttavia, dichiara che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione, in quanto contrario a misure parziali che, anziché risolvere il problema di fondo del trattamento dei tecnici delle Forze Armate, creano situazioni illusorie che verranno, poi, puntualmente smentite dalla realtà; Abate, il quale dichiara che il gruppo del partito socialista unificato è favorevole al provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero, sollecita l'approvazione del provvedimento a nome del Governo.

Per dichiarazione di voto il deputato Boldrini ricorda che l'esigenza di porre termine ai provvedimenti parziali e di così detto pronto intervento deriva dal salto di qualità che le Forze armate italiane hanno ormai sperimentato in questi ultimi anni.

Nel contesto della recente esperienza, quindi, la riorganizzazione del servizio medico delle Forze armate assume un valore esemplare di quella che dovrebbe essere la politica da svolgere nei confronti di tutti i quadri tecnici che sono la colonna vertebrale del nuovo esercito specializzato. Nello stesso caso dei pa-

racadutisti di Pisa, il Ministro del tempo, onorevole Andreotti, riconobbe la necessità di dotare i reparti paracadutisti, in presenza di un addestramento che usciva dai limiti di norma, di servizi medici particolarmente efficienti.

L'oratore conclude confermando, per il dissenso di fondo sulla linea da seguire, l'astensione del gruppo comunista.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 17,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (3420).

Il Presidente Ermini, dopo aver ricordato che il disegno di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa dopo essere stato ampiamente discusso in sede referente comunica, in via preliminare, che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti, accolti in via di principio, relativamente al primo comma dell'articolo 1 (il numero dei nuovi posti dei professori di ruolo è stato elevato da 1.000 a 1.100) e al penultimo comma dell'articolo 18 (il numero delle borse di studio è stato elevato nel quadriennio 1966-70 fino ad un massimo di 2.500).

La Commissione, senza svolgere la discussione generale, delibera di passare all'esame degli articoli, prendendoli in considerazione nel testo già elaborato in sede referente.

Dopo interventi dei deputati Seroni, Berlinguer Luigi, Buzzi, Caiazza, del Presidente Ermini e del Ministro Gui (è ritirato, nel corso del dibattito, un emendamento interamente sostitutivo del quinto comma dell'articolo 5 Levi Arian Giorgina ed altri, inteso a stabilire che le Facoltà motivino le proposte di più incarichi di insegnamento in relazione

alle diverse esigenze nei vari indirizzi o corsi; è accolto un emendamento Levi Arian Giorgina ed altri sostitutivo dell'articolo 6, che in sede di coordinamento diverrà articolo 2-bis inteso a stabilire che gli incarichi ed i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1° novembre a far tempo dell'anno accademico 1968-69; non sono accolti due emendamenti uno all'articolo 8, a suo tempo ritirato dal deputato Franceschini e fatto proprio dal deputato Berlinguer Luigi, inteso a riformulare diversamente l'indicazione degli incarichi per le materie di insegnamento a scelta dello studente; nonché all'articolo 12, presentato dai deputati Rossanda Banfi Rossana ed altri, inteso a far rispettare i termini dei concorsi posti a bando e a riconoscere la retroattività degli effetti economici e giuridici degli assistenti straordinari vincitori di concorso con decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico in corso; non è infine approvato un emendamento Caiazza inteso ad inserire tra i comandi, di cui all'articolo 10, anche il personale educativo e direttivo degli istituti statali di educazione), il disegno di legge è approvato nella seguente formulazione, salvo la consueta riserva di coordinamento riferita anche alla numerazione degli articoli necessariamente provvisoria:

ART. 1.

Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

| | | | |
|-----|----------------------|---------|---------|
| 150 | nell'anno accademico | 1966-67 | |
| 150 | » | » | 1967-68 |
| 240 | » | » | 1968-69 |
| 270 | » | » | 1969-70 |
| 290 | » | » | 1970-71 |

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti su-

periore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti, non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e scuole devono essere corredate dei pareri del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle facoltà o scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposto dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967.

ART. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di università e di istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonché per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea o di diploma.

ART. 3.

Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purché l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nella Facoltà che effettua la chiamata cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

ART. 3-bis.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico retribuito da almeno nove anni, le Facoltà possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministero l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di

professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

ART. 4.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è sostituito dal seguente:

« L'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è il seguente:

1) ternati ai concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;

2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;

3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purché abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età;

5) professori aggregati per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del seguente articolo 5, sia stato attribuito quale compito istituzionale, lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

6) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola della medesima sede.

Le Facoltà nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana. Nell'uno e nell'altro caso la scelta della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica che devono essere espone in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve

essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Per gli incarichi a professori di ruolo della stessa Facoltà o scuola oppure di altra sede si applicano le norme di cui all'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 4-bis.

Ferme restando le norme, di cui al successivo articolo 8 sul cumulo degli incarichi, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento, sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

ART. 5.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli incarichi possono essere affidati ad altri professori secondo le norme di cui all'articolo precedente.

L'insegnamento di una disciplina riconosciuta comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea deve essere impartito da un solo docente, salvo che, previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione ritenga necessario in rapporto al numero degli studenti raddoppiare l'insegnamento. In tal caso i corsi raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati e solo in mancanza di tali docenti possono essere affidati a professori incaricati.

ART. 6.

A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferi-

menti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo il 1° novembre decorre dal 1° novembre dell'anno successivo.

ART. 7.

I professori che a norma del precedente articolo 4 siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengono conferiti incarichi di insegnamento.

ART. 8.

Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea, in ciascun corso di laurea, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea, aumentato di due;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

ART. 9.

È vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo

incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscono di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito ai professori di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

ART. 10.

I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 16 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.

I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purché provvisto di abilitazione alla libera docenza.

I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

Le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facoltà di scienze politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

ART. 11.

Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: numero 2.150 durante l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; 1.200 durante l'anno accademico 1968-69; 1.300 durante l'anno accademico 1969-70; 1.300 durante l'anno accademico 1970-71.

ART. 12.

Sui posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67 in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'assegnazione del posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 14.

I concorsi a posti di assistente ordinario riservati agli assistenti straordinari debbono essere banditi entro tre mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministero provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministero e sono soggetti a nuova ripartizione.

ART. 13.

A posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalità attualmente in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Con le medesime modalità ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

ART. 14.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonché coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Il servizio di assistente straordinario comunque retribuito è valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-bis della legge 26 giugno 1950, n. 465.

ART. 15.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti straordinari in servizio.

L'assegnazione di almeno un posto di ruolo di assistente alle cattedre relative agli insegnamenti ufficiali di discipline il cui esame abbia carattere obbligatorio, prive di assistente di ruolo, è disposto con criterio di priorità.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente non riservati agli assistenti straordinari è destinato alle esigenze delle Università, Facoltà, ed Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 12 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 16.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della partecipazione ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 12.

ART. 17.

Il Ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

Gli assistenti di Ruolo aggiunto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di carriera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra, cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse, ai candidati che ne avranno fatto domanda, sarà giudicato da Commissioni, composte di

almeno tre membri, nominati dal Preside di ogni singola Facoltà. Il concorso è per titoli.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del Direttore dell'Istituto o del Professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71:

| | | |
|--------------------------------|----|---------------|
| Esercizio finanziario 1966 . . | L. | 305.000.000 |
| » » 1967 . . | » | 1.925.000.000 |
| » » 1968 . . | » | 2.500.000.000 |
| » » 1969 . . | » | 3.125.000.000 |
| » » 1970 . . | » | 3.750.000.000 |

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

ART. 19.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 18 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

ART. 20.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349,

modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, gli assistenti volontari rimasti transitoriamente in servizio a norma del precedente articolo 19.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con lo Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:

- a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
- b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
- c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno il Consiglio di amministrazione destinerà la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina di cui alla presente legge ».

ART. 21.

In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 del-

la legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del Paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del Paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il Paese di origine sottoporrà ai due Governi.

ART. 21-bis.

Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato e di lettore anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto

all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.

ART. 23.

Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in aggiunta ai posti di cui alla tabella C allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dagli anni finanziari dal 1966 al 1970, di cui n. 6 dall'anno 1966, n. 7 dall'anno 1967, n. 5 dall'anno 1968, n. 5 dall'anno 1969 e n. 2 dall'anno 1970.

ART. 24.

Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio Vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella D allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dall'anno finanziario 1966. La predetta tabella D di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, e la nota in calce alla medesima sono sostituite, con effetto dalla data indicata nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, dalle seguenti.

| Ex coeff. di stipendio | Qualifica | Posti |
|------------------------------|--|-------|
| 309 | Aiuto ricercatore | 5 |
| 420 | Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore | |
| 500 | Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore | |
| 580 | Ricercatore capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo ricercatore | |

La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.

ART. 25.

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un Aiuto astronomo o un Primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno nell'ordine appresso indicato:

- Osservatorio astronomico di Milano
- » astrofisico di Arcetri
- » astronomico di Roma
- » » » Padova
- » astrofisico di Catania
- » astronomico di Trieste
- » » » Pino Torinese
- » » » Napoli

La designazione viene effettuata dal Direttore dell'Osservatorio competente.

ART. 26.

Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esteso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma è concesso sentito il Direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli stanziamenti per gli stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissa al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello

stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nelle seguenti somme:

| | | |
|-------------------|------------|---------|
| per il 1966 . . . | L. 3.385 | milioni |
| per il 1967 . . . | » 9.675 | » |
| per il 1968 . . . | » 16.247,5 | » |
| per il 1969 . . . | » 23.492,5 | » |
| per il 1970 . . . | » 28.525 | » |

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgere nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

| | | |
|-------------------|-----------|---------|
| per il 1966 . . . | L. 1.500 | milioni |
| per il 1967 . . . | » 2.000 | » |
| per il 1968 . . . | » 2.477,5 | » |
| per il 1969 . . . | » 2.842,5 | » |
| per il 1970 . . . | » 3.200 | » |

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966 n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme:

| | | |
|-------------------|----------|---------|
| per il 1967 . . . | L. 1.000 | milioni |
| per il 1968 . . . | » 1.200 | » |
| per il 1969 . . . | » 1.290 | » |
| per il 1970 . . . | » 1.450 | » |

ART. 28.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 27 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione approva altresì due ordini del giorno entrambi accolti dal Governo: il primo, presentato dai deputati Rosati, Buzzi, Borghi, Caiazza e Racchetti, impegna il Governo a destinare una parte adeguata degli stanziamenti ulteriormente accresciuti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1966, n. 942, alla istituzione di nuovi posti di ruolo di professori universitari (su questo ordine del giorno preannuncia l'astensione del suo gruppo il deputato Berlinguer Luigi); il secondo, presentato dai deputati Franceschini, Moro Dino, Rampa, Giomo, Buzzi e Caiazza, impegna il Governo a presentare — entro l'anno accademico in corso — un disegno di legge inteso a dare comunque sollecita attuazione al principio del raddoppiamento delle cattedre di ruolo aventi un numero di studenti superiore a 250, anche disponendo idonei incrementi degli incarichi universitari (su questo secondo ordine del giorno il deputato Berlinguer Luigi precisa che il suo gruppo voterà a favore pur criticandone la scarsa concretezza e l'inadeguata incisività).

In sede di dichiarazione di voto preannuncia il voto contrario del suo gruppo il deputato Berlinguer Luigi, pur riconoscendo che il provvedimento contiene indicazioni e disposizioni positive, introdotte spesso nel corso del dibattito parlamentare: si riferisce in particolare alle condizioni predisposte per l'assorbimento degli assistenti straordinari, alla abolizione dell'istituto dell'assistente volontario, al raddoppiamento delle cattedre per quanto riguarda soprattutto le cliniche universitarie (nella prospettiva di una seria moralizzazione della scienza medica). Inoltre, dedica un riferimento particolare alle modifiche introdotte per iniziativa parlamentare, e che riguardano, tra l'altro, l'accesso degli insegnanti stranieri alla nostra università (nella prospettiva di una spvincializzazione della cultura italiana) e la nuova decorrenza dei termini per le chiamate ed i trasferimenti dei professori di ruolo (che si risolverà in un diretto, immediato vantaggio per gli studenti).

Tuttavia, questi elementi positivi non sono sufficienti — se confrontati con gli elementi negativi — ad indurre il suo gruppo, che pure ha assunto nel corso del dibattito un atteggiamento costantemente costruttivo, ad esprimere un voto favorevole: innanzitutto per le innovazioni che invano la sua parte ha tentato di introdurre nel disegno di legge (e si riferisce sia al raddoppiamento *ope legis* delle cattedre, sia all'aumento delle cattedre stesse); in secondo luogo perché gli stessi in-

crementi quantitativi disposti dal disegno di legge rischiano di vanificarsi — in concreto — e di risolversi in meri mutamenti di *status*: mentre si convertono difatti gli assistenti straordinari in assistenti ordinari, ed i professori incaricati in professori di ruolo, non si affronta in modo adeguato il problema del reclutamento di giovane personale, reso più pressante dalla abolizione (peraltro opportuna) dell'assistentato volontario; e si preconstituiscono condizioni favorevoli alla conservazione delle strutture attuali che sono invecchiate ed oligarchiche, quando non addirittura corrotte; l'esempio della Francia, l'esempio dei paesi anglosassoni stanno a dimostrare che l'università è dovunque investita da una profonda crisi che non ci si può illudere di affrontare con provvedimenti parziali, poveri di fantasia innovatrice e di prospettiva.

Il deputato Giomo critica innanzitutto il fatto che questo provvedimento, come è del resto nella strategia di politica scolastica del Governo) faccia precedere riforme quantitative a riforme qualitative; nel mancato raccordo fra incrementi quantitativi e riforma qualitativa risiede la matrice dei difetti del provvedimento che egli ravvisa — in particolare — nel fatto che molte delle statuizioni in esso contenute rappresentano una anticipazione impropria della riforma universitaria; nella configurazione dell'istituto del professore soprannumerario, nella mancata accettazione del raddoppiamento automatico delle cattedre di ruolo; nella frettolosa abolizione dell'assistentato volontario; nella mancata predisposizione di una disciplina unitaria delle borse di studio.

Tuttavia, in considerazione dell'oggettiva urgenza ed opportunità degli incrementi quantitativi disposti, il suo gruppo voterà a favore del provvedimento.

Il deputato Moro Dino preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, motivato innanzitutto dalla considerazione che il provvedimento è coerente sia con il programma di sviluppo economico, sia con il piano finanziario della scuola, sia infine con le risultanze della Commissione di indagine.

Esso inoltre presenta, accanto, ai meri incrementi quantitativi, alcune innovazioni (perfezionate anche nel corso del dibattito parlamentare), che lo qualificano come iniziativa opportuna e positiva; nega che gli incrementi quantitativi si riducano a semplici mutamenti di *status*, dal momento che diverso è l'impegno dei protagonisti della vita universitaria, in dipendenza della loro collocazione giuridica e

professionale: sottolinea l'opportunità dell'abolizione dell'istituto dell'assistentato volontario, ridotto ad aspetto deterioro delle nostre università; sottolinea altresì l'opportunità dell'accesso accordato agli studiosi stranieri. Esprime infine il rammarico suo e del suo gruppo per la mancata introduzione di un meccanismo di raddoppiamento automatico delle cattedre, affidandosi peraltro all'impegnativo ordine del giorno in merito approvato dalla Commissione ed accolto dal Governo.

Il deputato Sanna preannuncia il voto contrario del suo gruppo, che, mentre critica la divaricazione sempre più ampia creatasi fra gli interventi puramente quantitativi realizzati e gli interventi di riforma attesi, giudica inadeguati — di fronte al processo di crescita della nostra università — gli stessi incrementi quantitativi, spesso disposti — peraltro — in modo da compromettere le future riforme.

Il deputato Magri preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, rilevando come da nessuna parte si sia tentato di negare l'opportunità e le dimensioni del provvedimento in esame, che rappresenta un momento importante nel processo di crescita e di adeguamento alle esigenze della società civile della Università italiana; anche gli ulteriori elementi innovativi che si sarebbero voluti introdurre (e si riferisce in modo particolare al raddoppiamento automatico delle cattedre) non sono stati colpiti da alcuna preclusione, ma solo assunti come temi di studio, di approfondimento e di serio impegno da parte della maggioranza e del Governo, che si considerano analogamente impegnati per quanto riguarda l'intera riforma universitaria. Né vale chiamare in causa le agitazioni in corso (discutibili peraltro nelle manifestazioni adottate), come se ad esse potesse essere meccanicamente commisurata la validità del provvedimento, che risponde a diversa e profondamente consapevole motivazione politica, così come non vale addebitare alla sua parte — che vanta una ininterrotta tradizione di difesa della libertà della cultura e dell'insegnamento — la responsabilità di una situazione scolastica che ha radici remote, e di una crisi di sviluppo che investe non la nostra soltanto, ma molte altre università dei paesi più progrediti. Il disegno di legge rappresenta uno strumento operativo adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche di questa crisi.

Il deputato Giugni Lattari Iole critica innanzitutto la strategia adottata in materia di politica scolastica del Governo che, mentre non presenta, o non agevola l'*iter* dei provvedimenti di riforma, pone di volta in volta

il Parlamento di fronte alla difficile alternativa di approvare in questo contesto insoddisfacente, o di respingere, provvedimenti limitati ed inadeguati come questo, e tuttavia oggettivamente necessari.

La sua parte pertanto esprimerà voto favorevole solo per ragioni di consapevole responsabilità politica, non senza però appun- tare la sua critica su alcuni elementi particolarmente preoccupanti, quale il generale svilimento della vita universitaria, il rafforzamento di una situazione paternalistica, la mortificazione della tradizione tipicamente italiana dei nostri atenei attraverso l'ingresso di docenti stranieri, che, pur se validi, non possono essere i naturali depositari dei valori italiani; la brusca soppressione dell'assistente volontario, ed infine — ma particolarmente doloroso ed inaccettabile — l'ulteriore rinvio dell'istituzione dell'università in Calabria.

Il disegno di legge n. 3420 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione alla spesa di lire cinque miliardi per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'arma dei carabinieri e per l'amministrazione della pubblica sicurezza » (3490).

In assenza del Relatore, riferisce sul provvedimento il Presidente Alessandrini che, dopo aver sottolineato la opportunità di stanziare congrui fondi per le finalità indicate nel provvedimento al fine di evitare che lo Stato continui a corrispondere fitti spesso molto elevati per immobili da destinare a caserme e sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Intervengono i deputati: Beragnoli, che prospetta la necessità di evitare la corresponsione di canoni di locazione troppo elevati per la disponibilità degli edifici la cui costruzione ed ampliamento si intende promuovere con il provvedimento in discussione e preannun-

zia il voto favorevole della sua parte politica ritenendo che il sistema della costruzione diretta da parte dello Stato degli edifici stessi sia economicamente più conveniente rispetto alla locazione; e Cottone, che si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge ritenendo che quanto in esso previsto, oltre che corrispondere a criteri di economicità, giovi anche alla funzionalità delle forze di polizia, e formula alcune osservazioni critiche di carattere generale sulla stipulazione dei contratti di locazione da parte delle amministrazioni provinciali alle quali competeva per il passato di provvedere alle sedi delle forze di polizia.

Dopo la replica del Presidente Alessandrini, il quale sottolinea il livello generalmente elevato dei canoni di locazione quando si tratti di immobili forniti di particolari requisiti come quelli richiesti per essere adibiti a sedi per le forze di polizia e mette in evidenza i criteri di oculatezza nella spesa pubblica seguiti in tale materia, e del Sottosegretario Giglia, che prospetta l'urgenza del provvedimento, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Isonzo nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato » (3491).

Il Relatore Rinaldi riferisce ampiamente sul provvedimento fornendo una serie di indicazioni relative alla portata del corso d'acqua ed alle peculiari caratteristiche idrogeologiche del territorio che esso attraversa.

Dopo l'intervento dei deputati: Beragnoli, che pur non dichiarandosi contrario al provvedimento sottolinea l'esigenza di affrontare in modo organico il problema della sistemazione dei corsi d'acqua; Cottone, che si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge prendendo atto delle esaurienti indicazioni fornite dal Relatore; del Presidente Alessandrini, che fa rilevare la necessità di modificare le disposizioni relative alla classificazione dei corsi d'acqua per evitare il ricorso ad apposite leggi per la classificazione di ciascun fiume; del Relatore Rinaldi, che richiama le dichiarazioni rese alla Commissione nella seduta di ieri dal Ministro dei lavori pubblici circa la prossima emanazione di provvedimenti organici per la sistemazione

dei corsi d'acqua, e del Sottosegretario Gi-
glia, che raccomanda l'approvazione del prov-
vedimento, la Commissione approva senza
modificazione gli articoli del disegno di legge
che viene subito votato a scrutinio segreto ed
approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Pre-
sidenza del Presidente GIOLITTI.* — Intervie-
ne il Ministro dell'industria, commercio e ar-
tiglianato, Andreotti.

DISEGNO e PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza »
(1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tu-
tela della libertà di concorrenza e di mer-
cato » (1907).

La Commissione approva il primo comma
dell'articolo 2 nella nuova formulazione pro-
posta nel corso della seduta del 20 ottobre
che tiene conto di un emendamento del de-
putato Bastianelli e di una ulteriore modifica
suggerita dal Governo.

Successivamente, dopo breve discussione
nella quale intervengono il Ministro Andreotti,
il relatore Radi ed il deputato Bastianelli, la
Commissione approva il secondo comma del-
l'articolo 2 in una nuova formulazione deri-
vante da un emendamento dei deputati Ca-
taldo e Bastianelli accolto dal relatore e dal
Ministro Andreotti.

L'articolo 2 risulta pertanto definitivamen-
te approvato nel seguente testo:

« È vietato alle imprese in posizione domi-
nante di sfruttare abusivamente tale posizio-
ne a danno dei consumatori o di altri im-
prenditori, limitando la produzione, gli sboc-
chi o lo sviluppo tecnico ovvero manovrando
sul mercato interno il prezzo, le condizioni
di fornitura o il flusso di approvvigionamen-
to dei prodotti, in modo da imporre oneri o
restrizioni ingiustificati.

Si considera dominante la posizione delle
imprese che non sono soggette di per sé o in
virtù di collegamenti, intese o accordi, ad
efficiente concorrenza sul mercato interno ».

La Commissione non approva quindi un
articolo 2-bis interamente sostitutivo dell'ar-
ticolo 2 presentato dai rappresentanti del
gruppo liberale.

Dopo ampia discussione cui partecipano i
deputati Cataldo e Bastianelli, il Relatore
Radi ed il Ministro Andreotti, la Commis-
sione respinge gli emendamenti presentati dal
gruppo comunista al primo comma dell'ar-
ticolo 3; approva invece l'emendamento pre-
sentato dal Governo allo stesso comma. In
particolare, il Ministro Andreotti difende il
mantenimento del testo governativo, in quan-
to l'approvazione dell'emendamento diretto a
sopprimere l'inciso « anche con esclusiva »
sconvolgerebbe l'attuale struttura mercantile
del nostro Paese.

La Commissione approva quindi il primo
comma dell'articolo 3 nel seguente testo:

« Ai fini della presente legge non sono con-
siderati per se stessi intese, sempre che non
contengano clausole aggiuntive che esplicano
funzioni anticoncorrenziali, gli atti di fusione
di società e di concentrazione aziendale, i con-
tratti, anche con esclusiva, di agenzia, rap-
presentanza, commissione, somministrazione
o concessione a rivendere, e i contratti di
cessione o di concessione in uso di brevetti per
invenzioni industriali, di brevetti per marchi
d'impresa, metodi o procedimenti industriali,
a eccezione dei contratti di licenza reciproca
in esclusiva. Tuttavia, in relazione al dispo-
sto del secondo comma dell'articolo 5, gli atti
di fusione o di concentrazione aziendale e i
contratti di cessione o di concessione in uso
di brevetti industriali debbono, in ogni caso,
essere denunziati a norma del successivo ar-
ticolo 4 ».

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta
l'esame del secondo comma dell'articolo 3, di
particolare rilievo politico.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI ed altri: « Norme per prevenire
le frodi nei contenitori e nelle pezzature di so-
stanze alimentari » (3099).

La Commissione, su proposta del relatore
Baldani Guerra e col consenso del Governo,
delibera all'unanimità di richiedere il trasfe-
rimento in sede legislativa della proposta di
legge in titolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 10,15. — *Pre-
sidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene
il Sottosegretario di Stato per l'industria ed
il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano » (3508).

Il relatore Titomanlio Vittoria illustra la portata e le finalità del provvedimento diretto a tutelare la buona fede del consumatore, la serietà delle transazioni commerciali, la corrispondenza della nomenclatura alla qualità del prodotto, anche ai fini del commercio estero. Conclude chiedendo l'approvazione del disegno di legge, già approvato dal Senato, senza modificazioni.

Intervengono nella discussione generale i deputati: Alesi, che si dichiara favorevole al provvedimento, sollecitando ulteriori precisazioni nella nomenclatura, nel senso della massima fedeltà al processo di fabbricazione; Piccinelli, il quale ritiene che la finalità della tutela del consumatore, del produttore e del commerciante onesto possa essere meglio conseguita attraverso l'istituzione di un marchio o una etichetta da apporre obbligatoriamente ai prodotti in questione; Cataldo, che dimostra l'inutilità del presente disegno di legge in quanto l'articolo 515 del Codice penale già regola la fattispecie.

Dopo una breve replica del Relatore, il Sottosegretario Picardi chiede il mantenimento del testo del disegno di legge, affermando che esso è stato predisposto anche nell'interesse della produzione e che consegue senz'altro gli scopi limitati ma chiari di riordinamento del settore che diverse categorie interessate, non ultimi i consumatori, da tempo invocano.

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Sull'articolo 3 interviene il deputato Piccinelli per chiedere al Governo di raccomandare alle organizzazioni dei produttori di applicare speciali marchi o denominazioni di riconoscimento ai loro prodotti, richiamando nel contempo l'attenzione dei commercianti e dei consumatori sul fatto che solo la stampigliatura o il marchio costituiscono sicura garanzia di rispondenza del prodotto stesso alla qualità richiesta: presenta in tal senso un ordine del giorno, sottoscritto anche dal Relatore, che è accolto dal Governo e approvato dalla Commissione.

Sullo stesso articolo 3 la Commissione respinge quindi un emendamento proposto dal deputato Cataldo e diretto a stabilire l'obbligo della denominazione specifica.

La Commissione approva quindi gli articoli 3 e 4 nel testo già approvato dal Senato.

Sull'articolo 5, relativo alle sanzioni, dopo ampia discussione cui prendono parte i deputati Cataldo, Merenda, Di Vagno, Piccinelli e Romualdi, il Sottosegretario Picardi chiede un rinvio ad altra seduta per meglio coordinare il rapporto fra la citata norma del Codice penale e la maggiore sanzione prevista nel disegno di legge.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO ed altri: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (2727).

Il relatore Di Vagno illustra il valore e gli scopi del provvedimento, di grandissima importanza dal punto di vista dell'attività promozionale della moda italiana all'estero. Prende atto delle modifiche di carattere finanziario apportate dalla V Commissione Bilancio, invitando senz'altro i commissari ad approvare la proposta di legge.

Il deputato Curti Aurelio, primo presentatore, dichiara che l'Ente italiano della moda costituisce l'unico organismo di carattere pubblico rappresentativo della moda italiana, è sottoposto al controllo della Corte dei conti e si distingue dalle associazioni di fatto, che pur operano nel settore, per la rappresentanza unitaria degli interessi generali della moda italiana. Afferma inoltre che esso ha carattere nazionale e che pur avendo sede a Torino non risente nella sua azione di suggestioni campanilistiche dirette a favorire gli operatori torinesi.

Intervengono quindi nella discussione generale i deputati: Titomanlio Vittoria, per raccomandare il coordinamento tra le diverse iniziative e per richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di non creare divisioni, fratture e malintesi fra i diversi esponenti e fra le diverse città tutte ugualmente benemerite nel campo della moda; Tempia Valenta, il quale sottolinea la necessità della piena funzionalità dell'Ente nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento; Mussa Ivaldi Vercelli, il quale raccomanda il buon impiego del denaro pubblico in questa attività in cui l'Italia ha sempre attinto ad altissimi primati, oggi minacciati dalla organizzazione e dalla concorrenza del mercato estero; Alesi, che si dichiara favorevole alla proposta di legge, pur esprimendo qualche perplessità.

Dopo un breve intervento del relatore Di Vagno che dichiara di condividere la preoccupazione anticampanilistica dell'onorevole Titomanlio Vittoria e che dà ampie assicurazioni sull'altissima qualificazione dell'Ente nella difficile funzione di propulsore della moda italiana all'estero, interviene il Sottosegretario Picardi per esprimere il consenso del Governo alla proposta di legge.

La Commissione approva quindi i due articoli della proposta di legge nella seguente formulazione indicata dalla V Commissione Bilancio, e, successivamente, l'intero provvedimento a scrutinio segreto:

ART. 1.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239 ».

ART. 2.

« All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI ed altri: « Modificazioni e integrazioni delle norme sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri di cui alle leggi 24 ottobre 1955, n. 990 e 9 febbraio 1963, n. 152 » (1735).

Il Relatore Bianchi Fortunato illustra il nuovo testo della proposta di legge, predisposto dal Comitato ristretto nominato dalla Com-

missione nella seduta del 17 novembre 1966, e con il quale si provvede al riordinamento della Cassa di previdenza e assistenza per i geometri e ad una nuova disciplina dei relativi trattamenti. Fa presente che i punti essenziali di tale riforma sono l'estensione dell'iscrizione alla Cassa a tutti i geometri iscritti negli albi professionali; un nuovo sistema per l'elezione del Comitato dei delegati della Cassa; l'elevazione della pensione di vecchiaia e di invalidità a lire sessantamila mensili, oltre ad una quota variabile in relazione ai versamenti contributivi derivanti dalle marche *Giotto*, con le opportune norme transitorie in materia di riscatti e per la corresponsione della pensione di reversibilità ai deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge; l'introduzione infine dell'assicurazione volontaria contro le malattie da attuarsi mediante convenzione con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Il deputato Di Mauro Luigi dichiara di concordare in linea di massima con il testo predisposto dal Comitato ristretto, esprimendo tuttavia riserve di ordine generale sull'opportunità di una legiferazione particolareggiata per settori, e in particolare riguardo al sistema adottato per l'assistenza di malattia, agli investimenti delle riserve di gestione e alla durata degli organi in carica.

Il deputato Armaroli si dichiara pienamente favorevole al testo del Comitato ristretto.

Il Sottosegretario di Stato Martoni si esprime anch'egli favorevolmente al testo della proposta di legge, riservandosi di proporre alcuni emendamenti chiarificativi.

La Commissione passa quindi agli articoli della proposta di legge. All'articolo 5, concernente l'elezione del Comitato dei delegati, sono accolti due emendamenti del deputato Di Mauro Luigi, concernenti il numero minimo dei delegati per ciascuna circoscrizione elettorale, che « non può essere inferiore al numero degli attuali collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione » e per la scelta degli scrutatori delle operazioni elettorali. All'articolo 11, concernente il Colleggio dei sindacati, è approvato un emendamento del Governo circa la rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 35 è approvato con un emendamento del deputato Castellucci relativo al riconoscimento dei periodi pregressi di iscrizione alla Cassa ai fini della liquidazione delle indennità *una tantum* ai superstiti.

L'articolo 36, concernente il riscatto dei periodi pregressi, è modificato, su proposta

del Governo, nel senso che il riscatto stesso è consentito agli iscritti alla Cassa, secondo le nuove disposizioni, che abbiano superato l'età di 45 anni alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 40 è approvato, su proposta del Governo nel seguente testo:

« La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonché la decorrenza dei relativi contributi, è stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente articolo 22, dal Consiglio di amministrazione.

Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi già decorsi dall'esercizio stesso ».

Gli altri articoli sono approvati nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il titolo della proposta di legge è modificato in:

« Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali ».

In fine di seduta, dopo favorevoli dichiarazioni di voto dei deputati Castellucci, Di Mauro Luigi e Armaroli, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389);

« Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967 » (Tabella 19) (*Parere alla V Commissione*).

L'onorevole Morelli prende lo spunto da alcune notizie di stampa concernenti il verificarsi di alcuni casi di poliomielite in Calabria, in Puglia e in Sicilia per raccomandare una più attenta vigilanza del settore.

Riconosce che i casi di poliomielite sono stati determinati molto probabilmente dall'incuria dei genitori dei bambini colpiti ma vorrebbe chiedere al Ministro di dare disposizioni ai medici provinciali perché siano più severi nell'osservanza delle norme sulla vaccinazione e perché facciano opera di propaganda al fine di evitare che casi simili abbiano a ripetersi. Fa riferimento poi ad una recente protesta effettuata dai ricoverati in un lebbrosario per l'esiguità dell'assegno giornaliero. Sebbene questa malattia non sia molto diffusa egli ritiene che si tratti sempre di una malattia sociale che va debellata definitivamente e chiede al Ministro uno sforzo per aumentare l'assegno.

Sempre nel campo delle malattie sociali ritiene che la lotta contro i tumori debba essere potenziata: i 400 milioni stanziati in bilancio sono insufficienti ed è insufficiente altresì il controllo che viene esercitato sugli istituti ai quali il Ministero della sanità eroga contributi.

Nel campo delle concrete realizzazioni si inserisce la necessità di una propaganda contro il fumo, i cui riflessi sull'insorgenza di tumore sono ormai largamente riconosciuti. Occorre procedere ad una intensa propaganda soprattutto nei confronti degli adolescenti. Occorre infine regolamentare lo stato giuridico ed economico e i concorsi dei medici oncologici. Conclude lamentando che della esigua cifra stanziata in bilancio per i servizi schermografici, solo una piccola parte sia stata spesa.

L'onorevole Monasterio tratta principalmente del servizio farmaceutico. Pone in rilievo ancora una volta quanto ebbe a dichiarare in altra sede sul disordine esistente nel settore. La grossa industria farmaceutica tende all'accaparramento delle farmacie, si assiste alla messa in atto di ogni specie di sotterfugio per sfuggire alle norme che dispongono il divieto per una sola persona di gestire più farmacie, si verificano continuamente casi di vendita abusiva di medicinali anche presso Ministeri ed enti pubblici, l'industria farmaceutica fornisce molte volte medicinali direttamente ad ospedali e cliniche private e molti di questi hanno delle farmacie tenute da non farmacisti. In tutto questo disordine il Ministero si guarda bene dall'intervenire e dei fondi stanziati per le ispezioni alle farmacie e alle officine farmaceutiche, ne sono stati spesi solo una minima parte.

Illustra poi due ordini del giorno concernenti il primo l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai farmacisti rurali, i quali

sono tassati in base alla categoria B invece che alla C-1 e l'altro per impegnare il Governo ad un maggiore potenziamento della terapia del trapianto del rene.

Conclude lamentando che i lavori del comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge sul servizio farmaceutico, dopo un inizio abbastanza felice, si siano fermati di fronte ai problemi dell'estensione del servizio pubblico farmaceutico e della trasferibilità delle farmacie dichiarando che su quest'ultimo punto il suo gruppo è decisamente contrario.

L'onorevole Carmen Paola Zanti Tondi tratta del servizio sanitario per la prima infanzia e lamenta come in tale settore lo Stato, e per esso il Ministero della sanità, abbia abdicato alle sue competenze in favore dell'ONMI. A questo ente il Ministero elargisce abbondanti contributi senza però controllare l'uso che delle somme viene fatto. La gestione dell'ente è quanto di più caotico e disordinato si possa immaginare e nessuno ha mai potuto sapere con precisione a quali scopi sono destinati i fondi che questo ente riceve da più parti. Lamenta poi che manchi assolutamente qualsiasi coordinazione dell'attività dell'ONMI con quella dei comuni essendosi sempre l'ente rifiutato di collaborare con le amministrazioni locali. Ora, poiché tale stato di cose non può continuare chiede che il Ministero della sanità istituisca un proprio servizio sanitario per l'infanzia e per la medicina scolastica nel quale dovrà essere inserito anche l'ONMI.

L'onorevole Alboni critica il bilancio in esame perché, nonostante le aumentate esigenze nel settore sanitario del Paese, è rimasto quello che era nell'esercizio precedente. Su una spesa totale di oltre 1.000 miliardi che il Paese sostiene nel settore sanitario, solo meno di 90 miliardi sono amministrati dal Ministero della sanità. Per questo non può condividere le ottimistiche affermazioni dell'onorevole Usvardi. Lamenta che il regolamento di attuazione della legge sull'inquinamento atmosferico non sia stato ancora emanato nonostante le assicurazioni più volte fornite dal Ministro (il Ministro Mariotti precisa che il regolamento è già stato redatto e si trova al Consiglio superiore di sanità per il prescritto parere, tale parere è posto all'ordine del giorno di quel Consiglio per la seduta dell'11 dicembre prossimo).

Deplora che la legge sui mutilati e invalidi civili, già approvata dal Parlamento, lo scorso agosto, sia rimasta ancora inattuata, specie per quanto concerne le convenzioni da

stipularsi con gli appositi enti per la cura ed il recupero degli invalidi, per l'addestramento professionale, per l'avviamento al lavoro e per quanto riguarda l'istituzione delle commissioni provinciali sanitarie previste dalla legge per l'accertamento dell'invalidità ai fini del riconoscimento della qualifica. Lamenta infine che non sia stata iscritta in bilancio la somma prevista dalla legge per la sua attuazione. Connesso al problema degli invalidi civili è quello dei distrofici muscolari, i quali non possono essere trattati alla stregua di tutti gli altri. Sarebbe necessario istituire un centro di ricerca scientifica per lo studio delle cause di tale grave forma di affezione. Passando infine al settore delle sofisticazioni alimentari dà atto al Ministro degli sforzi compiuti in materia, ma è costretto a riconoscere che l'organizzazione dei servizi e gli strumenti di lotta, specie in periferia, sono del tutto insufficienti. Occorre a suo avviso potenziare gli istituti provinciali di igiene e profilassi.

L'onorevole Scarpa dedica la sua particolare attenzione al rapporto stato di previsione-bilancio consuntivo. Lamenta ancora una volta quello che ebbe a lamentare in altre occasioni che cioè non esiste alcun coordinamento e alcun nesso fra le somme previste in bilancio e quelle effettivamente spese. Dopo un attento studio del consuntivo del 1965 ha dovuto rilevare, e in ciò confortato anche da alcuni giudizi espressi da magistrati della Corte dei conti, che è ormai fatto di ordinaria amministrazione che somme stanziare in bilancio vengano spese in minima parte e poi nella stessa entità vengano riportate nei bilanci successivi senza che vi sia una spiegazione e senza che si tenga presente nell'impostare il nuovo bilancio di quelle che sono state le risultanze effettive dei conti consuntivi. Tutto questo, frutto di malcostume da imputarsi al Governo e alla Ragioneria generale dello Stato, rende il bilancio imperfetto, incompleto e soprattutto non veritiero. Su questi aspetti negativi si è soffermata anche la Corte dei conti nella sua relazione la quale ha rilevato l'iscrizione in bilancio di somme non previste da leggi e la realizzazione di economie in violazione di altre leggi. Deve riconoscere che il grave inconveniente dei consuntivi presentati a distanza di anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario è ormai superato anche se il consuntivo viene presentato ancor oggi con un certo ritardo.

L'aspetto più negativo però è quello delle note di variazione, le quali vengono presen-

tate alla vigilia della chiusura dell'esercizio finanziario impedendo così al Parlamento di esercitare la sua azione di controllo e ciò nonostante che il Governo si sia impegnato a presentare queste note entro il 31 maggio di ogni anno. Nel merito poi queste note di variazione presentano scarsa attendibilità in quanto servono solo di copertura alle manovre che il Governo, all'insaputa del Parlamento compie, continuamente sul bilancio. Perché il bilancio possa rispondere alle esigenze di chiarezza e di immediatezza richieste, sarebbe opportuno a suo avviso che le singole voci, almeno le più importanti, fossero seguite da una breve e sommaria illustrazione.

Passa poi ad esaminare singoli capitoli di bilancio in cui gli inconvenienti sopra lamentati presentano aspetti di particolare gravità. Dall'esame di questi capitoli risulta evidente, a suo parere, che in alcuni settori vi è la tendenza a limitare le spese, mentre in altre si tende ad aumentare gli stanziamenti. Mentre cioè per i servizi del Ministero, per il servizio farmaceutico, per l'Istituto superiore di sanità le spese previste sono rimaste invariate o sono addirittura diminuite, per quanto concerne i contributi alla Croce rossa italiana e all'ONMI, le spese sono state aumentate. Questa politica di abiura ai propri poteri da parte del Ministero nei confronti di Enti che non possono essere controllati e che non rendono conto della loro attività, non può essere assolutamente condivisa dal suo gruppo; il Ministero dovrebbe invece accentrare su di sé tutte le competenze attualmente suddivise in vari enti. Chiede poi al Ministro se sia vero che l'Istituto di malariologia sta per essere smobilitato e i suoi locali ceduti all'Istituto per la lotta contro i tumori. In caso affermativo chiede se il Ministro non ritenga invece che tale istituto vada trasformato e potenziato. Chiede infine al Governo i motivi per i quali non figurano stanziati in bilancio le somme previste dal Piano quinquennale per l'istituzione dell'unità sanitaria locale.

Concludendo con un giudizio complessivo sul bilancio ritiene che l'attuale impostazione di esso serva solo al Governo per sfuggire al controllo del Parlamento. Su un piano politico poi nota come l'attività politica del Governo si sia andata man mano rallentando fino a diventare quasi nulla. Le poche iniziative di recente adottate od in via di adozione, hanno solo uno scopo propagandistico e tutto ciò deve essere addebitato al partito socialista italiano, il quale si è ridotto a fare da copertura al moderatismo cattolico che gli ha affidato

la sola funzione di combattere contro i comunisti. Per tutti questi motivi ritiene che il centro-sinistra sia completamente fallito e dichiara che il suo gruppo dovrà dare voto contrario al bilancio se esso non sarà modificato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 30 novembre 1966, nel comunicato della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani, a pagina 2, seconda colonna, all'ultima riga della lettera a) dell'ultimo capoverso, al posto delle parole « gli indici di affollamento inferiore a due » leggasi: « indice di affollamento inferiore ad uno ».

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 2 dicembre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Ballardini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 2 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Riordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3415) — (*Parere alle Commissioni riunite I e X*) — Relatore: Russo Spena;

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento

per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere alle Commissioni riunite VIII e IX*) — Relatore: Dossetti.

Parere sulle proposte di legge:

OLMINI e GELMINI: Modifica di norme relative alla disciplina della circolazione stradale (3133) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Greppi;

PELLICANI: Concessione di nuovo termine per la facoltà di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 (3333) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ferrari Virgilio;

Parere sulle proposte di legge:

SCALIA ed altri: Riordinamento degli organici del personale dell'amministrazione civile dell'interno (2395);

CERVONE e LETTIERI: Istituzione della qualifica di archivista superiore (coefficiente 325) nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno (3055);

— (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gagliardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PINTUS ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (801);

ARMATO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (966);

— Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

VALITUTTI: Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali (3543) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della I Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 2 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di proce-

dura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 2 dicembre, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 18) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 2 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 6) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Reale Giuseppe.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 (*Approvata dal Senato*) (3461);

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite adottato dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1965 (*Approvata dal Senato*) (3462);

— Relatore: Vedovato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa
alle ore 0,45 di venerdì 2 dicembre 1966.